


ASSTRI

FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE

Roma, 12 Aprile 2012
NOR12112
SM

OGGETTO: Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile, agli effetti dell'IMU dovuta per l'anno 2012. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012), sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012, in base ai dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone.

L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce, infatti, che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale gli stessi non vengano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore dell'immobile è determinato all'inizio di ciascun anno solare applicando al costo risultante dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i coefficienti ministeriali che vengono definiti annualmente con apposito decreto.

Di seguito si riportano i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012:

2012	1,03
2011	1,07
2010	1,09
2009	1,10
2008	1,14
2007	1,18
2006	1,21
2005	1,25
2004	1,32
2003	1,36
2002	1,41
2001	1,45
2000	1,49
1999	1,52
1998	1,54
1997	1,58
1996	1,63
1995	1,68
1994	1,73

1993	1,76
1992	1,78
1991	1,81
1990	1,90
1989	1,99
1988	2,07
1987	2,25
1986	2,42
1985	2,59
1984	2,77
1983	2,94
1982 e anni precedenti	3,11

Si ricorda che la determinazione del valore dell'immobile sulla base dei costi rivalutati non si applica ai fabbricati per i quali è stata applicata la procedura automatica di classamento DOCFA, che consente al contribuente di avanzare una proposta di rendita il cui valore può essere utilizzato ai fini IMU fino a quando non viene attribuita la rendita definitiva. La rendita proposta diviene definitiva se non rettificata dall'ufficio entro un anno dalla presentazione.

Cordiali saluti.